

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'ATTIVITÀ DI TIROCINIO CURRICULARE DEGLI STUDENTI ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA IN FISIOTERAPIA
Approvato CCdS 18 dicembre 2023

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Palermo;

Visto il D.lgs. n. 502/92 e successive modifiche;

Vista La Legge 10 agosto 2000, n. 251 ha disciplinato le "Professioni Sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica".

Vista Legge n. 1/2010 "Istituzione delle Unità operative delle professioni sanitarie e del servizio sociale".

Visto il D.A._N._1636_del_10.8.2012 "Criteri delle Unità Operative delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie, tecniche della prevenzione e del servizio sociale ai sensi del comma 2 articolo 2 della Legge n. 1/2010".

Visto il D.A. del 10 marzo 2020 di approvazione del protocollo d'intesa tra La Regione Sicilia e l'Università degli Studi di Palermo, pubblicato in G.U. Regione Sicilia del 03.04.2020.

Visto l'Art. 16 del protocollo d'intesa tra La Regione Sicilia e l'Università degli Studi di Palermo (Formazione degli specializzandi e del personale sanitario)

Comma 5. Le strutture, il personale e le attrezzature necessarie per l'attività dei corsi di studio e di specializzazione dell'area medica e delle professioni sanitarie saranno individuate nei successivi accordi attuativi, di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 502/92 e ss.mm.ii., tenendo conto della tipologia e dei volumi dell'attività assistenziale necessaria per la formazione degli specializzandi e del personale sanitario.

Comma 8. In attuazione del sistema di accreditamento delle scuole di specializzazione riservate ai medici, di cui agli artt. 43 e 44 del D. Lgs. n. 368/1999 e ss.mm.ii., la Regione, le Aziende sanitarie ed ospedaliere del Servizio Sanitario Regionale, ivi inclusa l'A.O.U., mettono a disposizione dell'Università strutture, personale, attrezzature e flussi informativi, ivi compresi i correlati servizi generali per gli studenti ed i docenti.

Comma 9. Per lo svolgimento degli insegnamenti tecnico-pratici, nonché delle discipline previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di laurea delle professioni sanitarie, l'Università può direttamente avvalersi del personale dei ruoli del servizio sanitario regionale. Tale personale deve essere in possesso dei requisiti ritenuti idonei dalla Scuola di Medicina e Chirurgia, tenuto conto dell'esperienza didattica scientifica acquisita. L'Ateneo può, inoltre, affidare funzioni di tutor ai dipendenti delle strutture coinvolte.

Delibera di emanare il seguente regolamento:

Regolamento disciplinante l'attività di tirocinio curriculare degli studenti iscritti al Corso di Laurea in Fisioterapia.

Art. 1 (Ambito e finalità)

Il presente Regolamento riguarda l'attività di tirocinio, prevista dal piano didattico del Corso di Laurea in Fisioterapia, è attività formativa che integra e completa la didattica ed è finalizzata a consentire allo studente di acquisire la capacità di comprendere le indicazioni diagnostiche e terapeutiche delle specifiche competenze previste nell'ordinamento didattico di ogni corso in cui si laurea della singola professione sanitaria, di conoscere i rischi biologici connessi ai propri atti professionali e di saper ottimizzare i processi applicativi di competenza attraverso vigilanza, aggiornamento e adeguamento dei propri compiti professionali anche in riferimento allo sviluppo tecnologico. L'attività formativa pratica e di tirocinio clinico nelle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere deve essere svolta con la supervisione e la guida di tutori professionali, ed è coordinata, con incarico triennale, dal Direttore delle attività didattiche.

Si conviene che l'attività didattica tecnico-pratica prevista nei piani di studio dei corsi universitari delle professioni sanitarie rientra nella fattispecie del "tirocinio curriculare", e non risulta sottoposta ad altra disciplina se non quella, specifica ed esaustiva, regolata dal D.l. 19/2/2009 e dal DM 8/1/2009, e più in generale dal D.lgs. 502/92, art. 6, comma 3.

Le aziende sanitarie presso cui si svolgono i corsi di studio delle professioni sanitarie o l'attività di tirocinio, al fine di soddisfare le esigenze correlate agli adempimenti INAIL, redigono apposite comunicazioni di contenuto sintetico, finalizzate alle garanzie assicurative.

Il tirocinio costituisce modalità formativa fondamentale per lo sviluppo di competenze professionali operative indispensabili per l'abilitazione all'esercizio della professione, fornendo occasioni strutturate di apprendimento basate sull'esperienza nel contesto professionale.

Art. 2 (Definizioni)

Ai fini del presente regolamento si intende:

- per "Tirocinio" l'attività formativa curriculare e obbligatoria svolta durante il corso degli studi che prevede l'attribuzione di CFU;
- per "Tirocinante" lo studente universitario iscritto ai Corsi di Studio delle professioni sanitarie infermieristiche ed Ostetriche, Sanitarie Tecniche, della riabilitazione e della Prevenzione;
- per "Soggetto proponente" l'Università degli Studi di Palermo;
- per "Direttore delle Attività didattiche" il docente nominato dal Consiglio di Corso di Studio, con incarico triennale, che assumerà la funzione di responsabile didattico – organizzativo delle attività del tirocinante;
- per "Struttura ospitante" l'azienda universitaria ospedaliera, ASP, IRCSS o altre strutture extrauniversitarie, pubbliche o private accreditate, sedi dell'attività di tirocinio;
- per figure specialistiche aggiuntive si fa riferimento ai professionisti sanitari con incarico di docenza a contratto, inseriti quale figure che integrano la sostenibilità dei corsi di studio;
- per "Tutor Didattico" il soggetto nominato dalla Scuola di Medicina e Chirurgia operante presso la sede del CdS, che collabora con il Direttore delle Attività Didattiche nelle attività di pianificazione e organizzazione del tirocinio;
- per "Tutor clinico/aziendale" il soggetto nominato dalla Scuola di Medicina e Chirurgia operante presso la Struttura ospitante che assumerà la responsabilità dell'attività di tirocinio degli studenti assegnati;
- per "Progetto formativo/scheda di trasparenza" il documento in cui vengono indicati gli obiettivi, le attività e le modalità esecutive del tirocinio.

Art. 3 (Durata del tirocinio)

Il Tirocinio si svolge su base annuale ed in conformità a quanto previsto dall'ordinamento e dal piano didattico del corso di studio di riferimento.

Al termine di ciascun anno lo studente/ tirocinante sarà sottoposto a valutazione e dovrà a tal fine sostenere l'esame di tirocinio secondo quanto previsto dal regolamento del corso di studio.

Art. 4 (Sedi)

Il tirocinio si svolge in strutture organizzative, di norma Unità Operative e Servizi dell'azienda ospedaliero universitaria di riferimento e/o di altre aziende ospedaliere, ASP ed Enti del Servizio Sanitario Regionale o comunque della rete territoriale su cui insiste l'offerta formativa dell'Ateneo secondo le previsioni dell'art. 2 commi 7-8-9 del Protocollo di Intesa tra la Regione Siciliana – Assessorato alla Salute e l'Università degli Studi di Palermo, approvato con D.A. del 10/03/2020 (GURS n. 19, 03/04/2020).

Con le aziende ospedaliere e/o gli enti diversi dall'azienda ospedaliera universitaria di riferimento, l'Università stipula apposite convenzioni di tirocinio secondo lo schema di convenzione definito, nel rispetto della normativa nazionale e dei regolamenti di Ateneo.

Le suddette convenzioni, ai sensi dell'art. 9 – comma 9 – del vigente Statuto d'Ateneo, vengono stipulate dal Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, su proposta dei Corsi di Studio.

Una struttura può essere sede di svolgimento del tirocinio se oltre a ricadere all'interno della rete formativa dell'Università degli Studi di Palermo risponde ai seguenti criteri:

- 1- impiega professionisti abilitati in ruoli e attività coerenti con il contesto professionale del profilo professionale da formare iscritti regolarmente all'albo professionale;
- 2- tratta casistiche, situazioni o processi correlabili al profilo di competenze e capacità in riferimento al piano didattico e al programma di tirocinio;
- 3- pone a disposizione supporto formativo esperto per tutto il tirocinio, coerentemente con le indicazioni e le richieste del Corso di Studio;
- 4- risponde alle richieste informative e collabora al monitoraggio dell'apprendimento con il Corso di Studio.

Art. 5 (Il Direttore delle attività didattiche)

Per ciascun Corso di Laurea e Corso di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie è previsto un Direttore delle attività didattiche, docente del Corso, al quale è affidata la responsabilità della realizzazione delle attività didattiche inerenti il Corso di Laurea, con particolare attenzione all'integrazione degli insegnamenti con il tirocinio clinico.

Il Direttore delle attività didattiche:

- progetta, organizza, e coordina le attività formative professionalizzanti e di tirocinio assicurando la loro integrazione con l'insieme delle attività formative del Corso di Laurea, in coerenza alla programmazione didattica definita dal Consiglio di Corso;
- identifica e propone l'accreditamento degli ambiti in cui gli studenti devono realizzare la propria esperienza di tirocinio sulla base della casistica e delle opportunità formative;
- identifica le aree cliniche/settori da affidare ai Tutor didattici;
- promuove livelli di integrazione e coordinamento con le direzioni delle aziende e servizi della rete formativa di riferimento attraverso incontri periodici per concordare numerosità degli studenti da accogliere in tirocinio, il fabbisogno di tutor di tirocinio;
- identifica e condivide con le sedi di tirocinio i modelli tutoriali al fine di assicurare agli studenti esperienze di tirocinio di elevata qualità ed impatto sulle competenze;
- sviluppa e attua un sistema di monitoraggio della qualità dei tirocini degli studenti al fine di identificarne tempestivamente le aree di miglioramento;
- garantisce che gli studenti accolti in tirocinio siano in possesso dei prerequisiti necessari alla loro sicurezza e a quella dei pazienti/utenti;
- assicura un sistema di valutazione delle competenze professionali attese in collaborazione con i tutor didattici e clinici sia con finalità formative che certificative per i passaggi di anno di corso;
- gestisce le risorse assegnate al corso e sovrintende alle attività amministrative necessarie allo svolgimento delle attività didattiche e di tirocinio;
- coordina le attività tutoriali e partecipa alla valutazione delle stesse.

L'accesso a tale funzione avviene con procedura elettiva nel Corso di Studi tra i docenti del Corso di Laurea e in possesso di Laurea Specialistica o Magistrale della rispettiva classe di laurea, con esperienza professionale nel campo della formazione non inferiore a cinque anni, appartenente alla medesima Professione Sanitaria del Corso di Laurea a cui è riferito l'incarico e di durata triennale.

Il Direttore delle Attività didattiche può essere previsto anche come figura specialistica aggiuntiva.

Art. 6 (Il Tutor Didattico)

Per ciascun corso di laurea delle Professioni Sanitarie è previsto un tutor didattico a tempo pieno per un numero di studenti non superiore a 25;

a) Il tutor è prioritariamente un dipendente dell'azienda sede del corso, o un dipendente dell'Università, appartenente al profilo professionale della medesima Professione Sanitaria del corso di laurea a cui è riferito, al quale è affidato il supporto e l'orientamento dello studente nel proprio percorso di tirocinio nelle unità operative e nei servizi aziendali;

b) Il tutor didattico, in possesso di laurea magistrale della rispettiva classe, oppure di master in tutorato/tutorship, o di altri titoli riferiti a percorsi di perfezionamento, alta formazione e formazione permanente attinenti alla funzione, oppure esperienza di almeno cinque anni certificata di affidamento di incarichi di tutor, appartenente allo specifico profilo professionale del corso di laurea a cui è riferito; possiede elevate competenze tecnico-cliniche e formativo-educative, ed esperienza professionale in ambito clinico non inferiore a tre anni.

c) La funzione di tutor didattico dipendente del SSN o di struttura privata convenzionata con il SSR, è attribuita dal consiglio di corso, tra coloro che hanno risposto ad un avviso riservato alla struttura, esitato dalla Scuola di Medicina, con cui è stata stipulato un protocollo d'intesa per le attività pratiche formative, è risultano scelti, previa selezione dei candidati. L'incarico è annuale e s'intende automaticamente rinnovato salvo diversa determinazione. Nel contesto aziendale, il tutor garantisce l'acquisizione e la padronanza delle competenze professionali caratterizzanti il profilo della Professione Sanitaria a cui il corso di laurea è rivolto. Le funzioni di Tutor didattico sono definite nei Regolamenti didattici dei corsi di studio.

Il tutor didattico:

- facilita l'inserimento degli studenti nell'unità operativa/servizio sede di tirocinio;
- concorre con il Tutor clinico al raggiungimento degli obiettivi del tirocinio;
- assume la responsabilità delle attività effettuate dagli studenti nei confronti dei pazienti/utenti, della strumentazione o delle attrezzature da essi utilizzate;
- facilita l'apprendimento delle competenze professionali previste dal progetto formativo;
- vigila sulla sicurezza, qualità e modalità di svolgimento delle attività di tirocinio;
- partecipa a percorsi specifici di formazione alla tutorialità proposti dalla sede formativa.

Il Tutor didattico può essere previsto anche come figura specialistica aggiuntiva.

Art. 7 (Tutor clinico)

Per ciascun corso di laurea delle professioni sanitarie è previsto un adeguato numero di "TUTOR clinici" per l'affiancamento degli studenti durante le attività cliniche. Il rapporto tutor studente è stabilito in 1/1 o 1/2;

a) Il tutor di tirocinio clinico è un dipendente dell'azienda sede del corso, e/o un dipendente dell'Università nelle aziende ospedaliere, o dipendente di una struttura privata convenzionata con il SSR e con il Corso di laurea appartenente al profilo professionale della medesima professione sanitaria del corso di laurea a cui è riferito che, durante lo svolgimento della propria attività nell'unità operativa o servizio di assegnazione, segue gli studenti a lui affidati per il tirocinio; deve avere elevate competenze tecnico-cliniche ed esperienza professionale in ambito clinico non inferiore a due anni.

b) Le attività cliniche dei tutor sono individuate in base alle esigenze formative rilevate dal Direttore delle attività didattiche, con i responsabili dei servizi e delle unità operative destinate all'accoglienza dei tirocinanti;

c) La funzione di Tutor è attribuita dal consiglio di corso previo avviso di selezione, esitato dalla Scuola di Medicina, tra il personale della medesima Azienda in cui si intende svolgere il tirocinio. L'incarico è annuale e s'intende automaticamente rinnovato salvo diversa determinazione;

d) La funzione di tutor clinico, per speciali metodiche riabilitative per patologie complesse, può essere assunta anche dal tutor didattico aziendale, purché siano garantite ambedue le funzioni; Il tutor garantisce l'inserimento degli studenti nell'unità operativa/servizio in cui ha luogo il tirocinio e, conformemente agli obiettivi previsti, li aiuta nel percorso di acquisizione delle competenze professionali e della capacità di agire nel contesto organizzativo specifico.

Il Tutor:

- collabora con il Direttore delle attività didattiche ai processi di pianificazione, organizzazione del tirocinio;
- progetta, implementa e valuta strategie tutoriali per sviluppare le competenze professionali e trasversali degli studenti tirocinanti nella propria area/settore clinico/tecnico di responsabilità;
- supervisiona i processi di apprendimento professionalizzanti degli studenti conducendo la valutazione finale delle competenze raggiunte insieme al tutor clinico;
- promuove la collaborazione tra i diversi attori che partecipano alla formazione degli studenti e sviluppa strategie di integrazione tra il Corso di Laurea e le sedi di tirocinio che afferiscono alla propria area di responsabilità;
- assume la referenza di un'area/settore clinico o tecnico nelle strutture della rete formativa di riferimento in cui sono accolti gli studenti e in cui il Tutor mantiene le competenze cliniche/tecniche e partecipa ai programmi di miglioramento della qualità;
- progetta e gestisce le attività di laboratorio e/o di simulazione preliminari al tirocinio;
- contribuisce al miglioramento della qualità della formazione e degli esiti del Corso di Laurea partecipando attivamente ai processi di autovalutazione, valutazione e accreditamento.

L'accesso a tale funzione avviene con procedura selettiva e i candidati devono possedere profilo, esperienza professionale e formativa nella medesima Professione Sanitaria del Corso di Laurea, con preferenza al possesso di Laurea Specialistica o Magistrale della rispettiva classe, o Master in tutorato o di altri titoli attestanti un aggiornamento continuo.

Art. 8 (Impegno orario dello studente)

L'impegno che lo studente deve dedicare al tirocinio è quello previsto dal piano di didattico del Corso di Laurea Fisioterapia.

La frequenza è obbligatoria per il totale dei CFU programmati.

Lo studente non può superare i limiti massimi di presenza previste dalla normativa vigente.

Lo studente è tenuto a documentare le ore di presenza nelle attività di tirocinio tramite compilazione di apposito progetto formativo di tirocinio, che viene verificato nei suoi contenuti e sottoscritto dal Tutor.

La presenza dei tirocinanti alle attività di tirocinio verrà annotata dal Tutor anche nel registro di tirocinio.

Il progetto formativo di tirocinio è un documento personale che dovrà essere compilato ogni giorno in maniera leggibile e completa in ogni sua parte. Eventuali correzioni devono essere controfirmate dal Tutor.

Il registro di tirocinio è un documento compilato dal Tutor e deve contenere le indicazioni relative ai giorni e alle ore delle attività di tirocinio svolte.

Allo studente compete il computo delle ore di tirocinio effettuate annualmente. Eventuali assenze da recuperare, ivi comprese quelle riguardanti periodi di malattia o gravi impedimenti personali, vanno segnalate tempestivamente, a cura dello studente, al Direttore delle attività didattiche e con quest'ultimo saranno concordate le modalità di recupero delle stesse.

Art. 9 (Norme di comportamento)

Durante l'attività di Tirocinio, lo studente deve mantenere un comportamento decoroso ed adeguato al ruolo professionale per cui si sta formando.

Lo studente è tenuto pertanto:

1. ad attenersi alle indicazioni dei responsabili della struttura e dei Tutors;
2. a presentarsi al tirocinio munito di camice e con un abbigliamento consono;
3. ad indossare un cartellino di riconoscimento rilasciato dal Corso di Studio con l'indicazione del proprio status accademico e del titolo di tirocinante;
4. a rispettare gli orari di entrata e di uscita;
5. a mantenere rapporti corretti e di rispetto con tutti;
6. a rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
7. a rispettare gli obblighi di riservatezza per quanto attiene a dati e informazioni di cui sia venuto a conoscenza.

Art. 10 (Valutazione del tirocinio)

Ultimato il periodo di tirocinio, la sua valutazione viene effettuata, dalla Commissione valutatrice, nel corso di specifiche sessioni di esame di profitto sulla base di quanto riportato nel progetto formativo di tirocinio.

Sono ammessi a partecipare a tali prove gli studenti che abbiano completato le ore di frequenza, mantenuto un comportamento congruente a quello atteso e raggiunto il livello minimo di performance previsto dagli obiettivi di apprendimento, dal programma /scheda di trasparenza.

Art. 11 (Certificazione per il Tutor)

L'attività formativa pratica e di tirocinio effettivamente svolta dal Tutor costituisce, ai sensi della Determina della CNFC del 17/07/2013, attività utile ai fini del riconoscimento dei crediti ECM.

La procedura per il riconoscimento dei suddetti crediti costituirà oggetto di apposito accordo stipulato tra la Scuola di Medicina e Chirurgia e l'Ordine delle professioni sanitarie territorialmente competente.

Art. 12 (Oneri)

Rimangono a carico dell'Università gli oneri connessi alla assicurazione degli studenti/tirocinanti contro infortuni e rischi connessi allo svolgimento delle attività di tirocinio.

Sono a carico della Struttura ospitante gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008, ivi compresi quelli previsti dal D.lgs. n. 230/95 se presente il rischio radiazioni ionizzanti, esclusivamente per le attività espletate nei locali e negli spazi della struttura medesima.

Art. 13 (Norma di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di legge in materia.

Art. 14 (Entrata in vigore)

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione con Delibera del Consiglio di Corso di Studi.